



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

Copia Delibera di Consiglio Comunale

N. 21 del reg. data 03.06.2022	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS) EX ART. 1 L.91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di giugno alle ore 17,44 presso il Comune di Nocciano.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MUCCI LORENZO	X		PALUMBO VINCENZO	X	
SAVINI GIOVANNI	X		VALERIO LORENZA		X
SAVINI TONY		X	DI GREGORIO MAURIZIO	X	
COCCHINI IVAN	X				
CUZZI GABRIELE	X				
SPEZIALE GIOVANNA	X				
BRITTI TECLA MARA	X				
MAURIZIO SIMONE	X				

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presentin. 9
Assenti n. 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il signor Cuzzi Gabriele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- partecipa il Segretario Comunale D.ssa Germana Soccorsi.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco illustra il punto, disciplina per riconoscimento cittadinanza agli stranieri per agevolare l'attività degli uffici.

Il Consigliere Palumbo dice che sarebbe stato opportuno una maggiore precisazione ma suggerisce la normativa vigente in materia

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i riferimenti normativi:

- Legge n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Circo Ministero dell'Interno 8 aprile 1991 n. K.281 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

RITENUTO necessario regolamentare il procedimento, data la complessità dello stesso;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (cd Jure sanguinis), ex art. 1 della Legge nr 91/1992 ed ex art. 1 della Legge nr 555/1912, allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi palesi;

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (cd Jure sanguinis), ex art. 1 della Legge nr 91/1992 ed ex art. 1 della Legge nr 555/1912, così come allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPINO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

ART. 1

(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (Jure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

ART. 2

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (Jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis, viene presentata al Responsabile del procedimento.

ART. 3

(Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis è presentata al Responsabile del procedimento, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

ART. 4

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza Jure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Nocciano. Gli accertamenti relativi alla condizione summenzionata possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune in cui è stata richiesta la trascrizione dell'atto di nascita (la residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

ART. 5

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis, come sopra:

- 1) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
- 2) effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
 - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o

infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 6
(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis.

ART. 7
(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso ogni qualvolta ritenuto necessario e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 8
(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 9
(Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco e/ o dall'Ufficiale di Stato Civile di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08. 04 .1991: Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	
N° 21 DEL 03/06/22	
SETTORE	
UFFICIO	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
ASSESSORE PROPONENTE	
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEppo ITALIANO (JURE SANGUINIS) EX ART. 1 L.91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.	
PARERI articolo 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267	

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Settore
Rag. Laura De Clerico

Nocciano li 31.05.2022

b) ai fini della regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Settore
Rag. Laura De Clerico

Nocciano li 31.05.2022

APPROVAZIONE

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n° _____

Il Segretario Comunale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cuzzi Gabriele




IL SEGRETARIO
D.ssa Germana Soccorsi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 29 GIU. 2022




IL MESSO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000. In data _____.

Li 29 GIU. 2022



IL SEGRETARIO
D.ssa Germana Soccorsi